



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 12 del 25.03.2009

Oggetto: L.R. n. 6/2005 -

L'anno 2009 addì Venerdì del mese di Marzo, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.		X
Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL	X	
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto		X
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Torsches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 14/09/2007 la Sig.ra [REDACTED], legale rappresentante della Ditta [REDACTED] con sede nel Comune di [REDACTED] alla [REDACTED], presentava presso il Comune di [REDACTED], domanda per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane per l'esercizio dell'attività di "Recupero per riciclaggio di cascami e rottami metallici", a far data del 16/06/2006 con la partecipazione manuale e professionale dei soci [REDACTED] e [REDACTED]; Tale domanda di iscrizione risulta essere rubricata al n. 68 del 16/01/2008 di protocollo della C.P.A. di Bari;
La CPA di Bari, nella seduta del 28/07/2008, deliberava di non accogliere la domanda di iscrizione per le seguenti motivazioni "Visto il verbale di sopralluogo con esito negativo del 03/04/2008", notificandone la decisione all'impresa richiedente;
- In data 09/09/2008 la Sig.ra [REDACTED], in qualità di legale rappresentante della Ditta [REDACTED] presentava ricorso alla CRA avverso la decisione di rigetto adottata dalla CPA di Bari, rappresentando che in data 03/04/2008 l'impresa non è stata oggetto di alcun accertamento e comunque non in presenza di alcun responsabile e come tale l'eventuale accertamento deve intendersi nullo;

Ritenuto che:

- l'art. 2, comma 1, della L. n. 443/85 recita che: *"È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo"*.
- Che il medesimo articolo 2, al comma 3, recita *"È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale"*;
- dall'esame della domanda di iscrizione e la visura camerale si rileva una palese difformità in ordine alla denominazione della Società;
- la CPA di Bari, nella seduta del 03/04/2008, richiedeva, con nota prot. n. 299 del 18/04/2008, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Bari di verificare se il socio [REDACTED] partecipava manualmente e professionalmente nell'esercizio dell'attività di "recupero e riciclaggio di rottami metallici" nella sede dell'impresa ubicata nel Comune di [REDACTED] nella [REDACTED];
- la CPA di Bari con nota prot. n. 299 del 18/04/2008 informava la Società in ordine agli accertamenti richiesti;
- l'Ispettorato del Lavoro di Bari, con nota prot. n. 49603 del 27/06/2008, comunicava alla CPA di Bari che, a seguito di ispezione presso la sede della Società emergeva che la Sig.ra [REDACTED] non svolgeva alcuna attività nella azienda, dove a volte si recava in ragione della sua qualifica di amministratore ma non svolgeva attività lavorativa neppure di tipo meramente amministrativo;
- l'Ispettorato del Lavoro di Bari, con nota prot. 6432 del 26/01/2009 trasmetteva a questa CRA copia del Verbale di ispezione n. 031/128 del 23/05/2008 effettuato presso l'azienda [REDACTED]

P.Q.M.

A voti unanimi espressi nei modi di legge



DELIBERA

- di non accogliere il ricorso proposto dalla Sig.ra [REDACTED] in quanto la Società [REDACTED] non risulta essere in possesso dei requisiti artigiani previsti dall'art. 3 della Legge n. 443/85, atteso che la stessa Società risulta essere composta da n. tre soci [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] di cui solo il socio [REDACTED] partecipa manualmente e professionalmente nel processo produttivo.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)



Il Presidente
(Francesco Severo)

